



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle *“Norme tecniche per le costruzioni”* ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con il quale sono state approvate le *“Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 177/AA.GG del 28.06.2006** con il quale si è provveduto al rilascio alla società **ICMQ S.p.a.** dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato ed i successivi rinnovi, da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 168 del 26.04.2018**;

Visto il punto 1 dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n.168 del 26.04.2018** che fissa il periodo di validità dell'autorizzazione in cinque anni dalla data del **28.06.2018**;

Vista l'istanza recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n. 12620 in data 29.12.2022, con la quale la società **ICMQ S.p.a. con sede in Via Gaetano De Castilia, 10 – 20124 Milano (MI)**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per operare in qualità di Organismo di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Centrale;

Visto il parere favorevole espresso in data **29.05.2023** dal Comitato appositamente istituito presso il Servizio Tecnico Centrale;

DECRETA

Art. 1

La società **ICMQ S.p.a. con sede in Via Gaetano De Castilia, 10 – 20124 Milano (MI)**, nel seguito denominata “Organismo”, è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all’espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 2

1. Ai fini dell’espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell’Organismo è il **Dott. Ing. Lorenzo ORSENIGO**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, sono svolte presso la sede dichiarata dall’Organismo durante l’istruttoria, cioè nei locali siti in **Via Gaetano De Castilia, 10 – 20124 Milano (MI)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell’Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l’organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Art. 3

Le attività dell’Organismo sono svolte in conformità a quanto previsto dalle *“Istruzioni operative per il rilascio dell’autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”* approvate con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015.

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall’Organismo nel corso dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

Art. 4

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1, decorre dal **28.06.2023** ed ha durata di **cinque anni**.
2. Durante il periodo di validità dell’autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell’organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base ed il regolare svolgimento dell’attività.
3. Tutti gli atti relativi all’attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto al §9 delle *“Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”*, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

**Il Presidente
del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici**

Ing. Massimo SESSA

Il Dirigente del STC
Ing. Alessandro PENTIMALLI